

**REGOLAMENTO (CE) N. 1417/97 DEL CONSIGLIO**

del 22 luglio 1997

**che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che occorre permettere agli Stati membri di autorizzare nuovi impianti per le superfici destinate alla coltura di piante madri di marze; che occorre evitare che tale deroga determini un aumento della produzione di mosti o di vini;

considerando che, per tener conto delle condizioni particolari di produzione dei vini da tavola in Spagna e in Portogallo, è opportuno prevedere deroghe temporanee in materia di taglio dei vini in Spagna e di acidità totale di alcuni vini da tavola prodotti nei due Stati membri in questione; che è opportuno estendere la deroga relativa all'acidità totale ai vini da tavola prodotti in Francia e in Italia;

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 <sup>(4)</sup>, una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare, nel corso della campagna 1997/1998, una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare le disposizioni in questione per una campagna;

considerando che le caratteristiche della produzione vitivinicola nonché l'insufficienza delle attrezzature necessarie per la distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione non consentono di procedere all'applicazione di tale misura; che pertanto occorre sostituire per l'Austria l'obbligo della distillazione con quello del ritiro previo controllo dei suddetti sottoprodotti;

considerando che, in attesa delle decisioni del Consiglio sulla riforma del settore e per evitare ogni lacuna giuridica, occorre prorogare di una campagna le disposizioni di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1996/1997; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che, a norma dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1996/1997 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché eventuali proposte al riguardo; che, data l'importanza per il settore del vino del problema del tenore di anidride solforosa è necessario elaborare proposte tenendo conto, in particolare, dei lavori dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (O.I.V.); che pertanto occorre rimandare la scadenza di una campagna;

considerando che, in materia di potenziale viticolo, ogni reimpianto di vigna è soggetto a un regime di diritti di reimpianto; che un certo numero di operatori detengono diritti che arrivano a scadenza nel corso delle campagne vitivinicole 1996/1997 e 1997/1998; che, tenuto conto della situazione di mercato nel settore vitivinicolo in attesa delle decisioni del Consiglio sulla riforma del settore, occorre prorogare la validità dei suddetti diritti fino al 1° gennaio 1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) all'articolo 6, paragrafo 2, dopo il primo trattino è aggiunto il seguente trattino:

« le superfici destinate alla coltura di piante madri di marze. Le uve ottenute da tali piante madri non possono essere raccolte o, se non sono raccolte, devono essere distrutte; gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione di tale disposizione,»;

2) all'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, i termini «tra il 1° gennaio 1996 e il 31 agosto 1997» sono sostituiti dai termini «tra il 1° settembre 1997 e il 31 agosto 1998».

<sup>(1)</sup> GU n. C 101 del 27. 3. 1997, pag. 19.<sup>(2)</sup> GU n. C 200 del 30. 6. 1997.<sup>(3)</sup> Parere espresso il 29 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 (GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5).

- 3) all'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1997 è sostituita dal 31 agosto 1998.
- 4) all'articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
- «4. Ogni persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che proceda alla trasformazione di una raccolta nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B o su superfici piantate a vigna in Austria è tenuta a far ritirare, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.»
- 5) all'articolo 39:
- a) al paragrafo 3, terzo comma, i termini «fino al termine della campagna 1996/1997» sono sostituiti dai termini «fino al termine della campagna 1997/1998»;
- b) al paragrafo 3, quarto comma i termini «a decorrere dalla campagna 1997/1998» sono sostituiti dai termini «a decorrere dalla campagna 1998/1999»;
- c) al paragrafo 10, primo e secondo comma, i termini «1996/1997» sono sostituiti dai termini «1997/1998»;
- c) al paragrafo 11, i termini «1996/1997» sono sostituiti dai termini «1997/1998»;
- 6) all'articolo 46, paragrafo 4, i termini «1996/1997» sono sostituiti dai termini «1997/1998»;
- 7) all'articolo 65, paragrafo 5, la data del 1° aprile 1997 è sostituita dal 1° aprile 1998 e la data del 1° settembre 1997 è sostituita dal 1° settembre 1998;
- 8) all'allegato I, punto 13, il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «Per la campagna viticola 1997/1998, i vini da tavola prodotti in Francia, in Italia, in Portogallo e nelle parti spagnole delle zone viticole C diverse dalle regioni delle Asturias, Balears, Cantabria, Galicia, nonché nelle provincie di Guipúzcoa e Vizcaya, e messi in consumo sul mercato rispettivamente francese, italiano, portoghese e spagnolo possono avere un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g al litro.»
- 9) all'allegato V, lettera e) è aggiunto il seguente comma:
- «La durata dei diritti di reimpianto che giungono a scadenza nel corso delle campagne viticole 1996/1997 e 1997/1998 è prorogata fino al 1° gennaio 1999.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BODEN